



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia Albo

ORDINANZA SINDACALE

N. 32 DEL 10/06/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI DIVIETO BALNEAZIONE SPIAGGIA "VEVERA" (IT001003008002)

IL SINDACO

- Vista la nota di ARPA Piemonte pervenuta in data 9.06.2021 – prot. 23882 con la quale è stato comunicato che, a seguito di controllo routinario del 7 giugno 2021 eseguito nella zona di balneazione "Spiaggia Vevera" (IT001003008004) di aver rilevato valori superiori ai limiti previsti dalla normativa per il parametro *Enterococchi intestinali* (727 MPN/100 ml);
- Dato atto che con la medesima nota del 9.06.2021 – prot. 23882 ARPA Piemonte ha richiesto di provvedere all'emissione di Ordinanza di divieto della zona di balneazione suddetta che potrà essere revocata a fronte del primo esito analitico favorevole;
- Evidenziato che, nell'ambito dei monitoraggi ambientali eseguiti mediante analisi delle acque superficiali da parte di Acqua.NO.VCO SpA, ente gestore del servizio idrico integrato per il Comune di Arona, sono stati eseguiti nel corso dei mesi invernali campionamenti in diversi punti a lago ed in corrispondenza delle foci di corsi d'acqua, tra cui:

CORSO EUROPA - FOCE VEVERA	Punto di campionamento n. 1
CORSO EUROPA DESTRA VEVERA SPIAGGIA NUOVA	Punto di campionamento n. 13

- Evidenziato che nel corso dei predetti campionamenti:
 - il punto di balneazione "Spiaggia Vevera" - punto di campionamento n. 13 (**CORSO EUROPA DESTRA VEVERA SPIAGGIA NUOVA**) ha ottenuto i seguenti risultati:

data campionamento	Parametro Escherichia Coli – UFC/100 ml	Parametro Enterococchi – MPN/10 ml
9/02/2021	100	90
17/02/2021	100	5
25/03/2021	100	53
1/04/2021	100	6
4/05/2021	200	38
6/05/2021	100	24

7/06/2021	200	95
-----------	-----	----

- il punto di campionamento n. 1 (**CORSO EUROPA – FOCE VEVERA**) ha ottenuto i seguenti risultati, primo ed ultimo campionamento effettuato:

data campionamento	Parametro Escherichia Coli – UFC/100 ml	Parametro Enterococchi – MPN/10 ml
25/03/2021	100	111
7/06/2021	12000	2500

- Dato atto che da quanto emerge dai monitoraggi eseguiti si può ipotizzare che sia avvenuto, in corrispondenza del punto di campionamento n. 1 (**CORSO EUROPA - FOCE VEVERA**), un episodio accidentale anomalo che potrebbe aver influito sul campionamento eseguito da ARPA il giorno 7 giugno 2021;
- Evidenziato che è già stato richiesto ad Acqua.NO.VCO SpA di verificare approfonditamente in merito all'ipotizzato episodio alla Foce del Vevera;
- Dato atto che in base al Regolamento Regione Piemonte n. 10 R del 28 luglio 2009 art. 2 che stabilisce la balneabilità stagionale nel periodo compreso tra 15 giugno-15 settembre;
- Vista la D.D. Regione Piemonte n. 577/A1409B/2021 del 23 aprile 2021 che stabilisce la stagione balneare 2021 con decorrenza 15 maggio 2021 fino al 30 settembre 2021;
- Richiamato l'art. 50 del DLGS n. 267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
- Visto il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il Decreto Ministro della Salute e Ministro del l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2010;
- Vista la Circolare del Ministero della Salute in data 31.05.2019 – prot. 16414-P-31, pervenuta a questo Ente in data 4.06.2019 – prot. 24427, relativa alla trasmissione in via telematica da parte dei Comuni dei provvedimenti di divieto di balneazione secondo quanto disposto dal DM 19 aprile 2018;
- Vista la Legge 7.08.1990 n. 241 e s. m.i.;

ORDINA

il divieto immediato di balneazione nella zona “Spiaggia Vevera” (IT001003008004), per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate.

RENDE NOTO

1. che la riammissione alla balneabilità potrà avvenire a fronte di esito analitico favorevole di campionamento ARPA Piemonte;
2. che la violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle pene previste dall'art. 650 C.P.;
3. che a norma dell'art. 6 della Legge 7.08.1990 n. 241 e s. m.i il responsabile per il solo presente provvedimento è l'ing. MAURO Marchisio, Dirigente del SETTORE 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO del Comune di Arona, presso i cui uffici sono visionabili gli atti relativi al presente provvedimento;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune di Arona;
- che sia trasmessa telematicamente con le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute in data 31.05.2019 – prot. 16414-P-31;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa, secondo le modalità più celeri e previste da normativa:
 - Prefettura di Novara;
 - Ministero della Salute;
 - Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria;
 - ARPA PIEMONTE – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est;
 - Gestione Associata Demanio Basso lago Maggiore;
 - Ufficio tecnico Ambiente Comune di Arona - sede;
 - Ufficio Messaggio per pubblicazione Albo Pretorio - sede;
 - Comando Stazione Carabinieri di Arona;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di affissione del presente provvedimento

Arona, li 10/06/2021

IL SINDACO
MONTI FEDERICO
firmato digitalmente